



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni pres. rel.

dott.ssa Silvia Giani giud.

dott.ssa Alima Zana giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 36754 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015
vertente

TRA

Orlando PIZZOLATO;

WINNING PROGRAM s.a.s., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l., in persona del legale rappr.te *pro tempore*;

elett. dom.ti in Milano, via Rugabella 1, presso lo studio dell'avv. Andrea Bellantuono, rappresentati e
difesi dagli avv.ti Francesco CELLUPRICA e Claudio PITTELLI;

- attori -



E

Andrea GORNATI

elett. dom.to in Milano, piazza Eleonora Duse 2, presso lo studio del procuratore avv. Niccolò SCARDACCIONE che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Federico FUSCO;

- convenuto -

OGGETTO: diritto d'autore.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell' i procuratori delle parti così concludevano:

per le attrici: ” A – in via principale:

- i. Accertare, ex art. 156 LDA, che la condotta del convenuto costituisce palese violazione dei diritti d'autore morali e patrimoniali di titolarità del Sig. Orlando Pizzolato e della Editoriale Sport Italia S.r.l.;
- ii. Inibire conseguentemente al convenuto Andrea Gornati la riproduzione, la pubblicazione e l'utilizzazione, anche parziale, in qualunque forma e modo, del contenuto del libro “Correre ... secondo Orlando Pizzolato” di titolarità degli attori nonché dell'ulteriore documentazione prodotta agli atti di titolarità del Sig. Orlando Pizzolato;
- iii. Inibire al convenuto la prosecuzione degli illeciti concorrenziali descritti in atti ed in particolare ogni condotta idonea a creare confusione tra il pubblico e diretta a creare un qualsiasi collegamento tra l'attività del convenuto e quella dell'attore nonché qualsiasi condotta non conforme alla correttezza professionale e idonea a danneggiare l'azienda Winning s.a.s.;
- iv. Ordinare al convenuto ex art. 158 LDA, l'immediato ritiro e/o cancellazione del materiale attraverso il quale l'illecito viene perpetrato;
- v. Adottare qualsiasi provvedimento opportuno per eliminare gli effetti confusori ex art. 2599 c.c.;



vi. Condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 158 LDA, che si chiede di quantificare in via equitativa ex. art. 1226 c.c., con riserva di diversa quantificazione nel corso del procedimento;

vii. Ordinare la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell'art. 2600 c.c. e art.166 LDA, per 2 volte, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, e, quanto alla prima volta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in caratteri doppi del normale, sui quotidiani Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore, o comunque altri due quotidiani a tiratura nazionale, nonché sul sito www.running4you.org e tutti gli altri siti di titolarità del convenuto a cura della parte attrice ed a spese del convenuto, anticipate prima della pubblicazione medesima dietro presentazione di preventivo da parte dei quotidiani;

viii. Fissare una penale, di Euro 1.000, per ogni successiva violazione della emananda sentenza, nonché una penale per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, ex art. 163 LDA e 614bis c.p.c.;

ix. Condannare il convenuto al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., primo comma o, in subordine, ex art. 96 c.p.c., ultimo comma;

B – in via istruttoria:

x. Si insiste per la revoca/modifica dell'ordinanza emessa in data 14 luglio 2016 nella parte in cui non ammette i capitoli di prova formulati nella memoria ex art. 183, VI c. n.2 c.p.c. da parte attrice e si chiede dunque l'ammissione dei suddetti capitoli;

C – in ogni caso:

con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.”

per il convenuto: “1. respingere nel migliore dei modi per il convenuto tutte le domande formulate dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto;

2. condannare gli attori, in via solidale fra di loro, al rimborso di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA nonché, ricorrendone i presupposti, al pagamento in favore del convenuto di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.;



3. ordinare la pubblicazione del dispositivo della sentenza di rigetto delle domande avversarie, ai sensi dell'art. 166 LDA e 120 cod. proc. civ., per due volte, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra e, quanto alla prima volta, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, in caratteri doppi del normale, sui quotidiani Il Corriere della Sera e La Repubblica, sulla rivista Correre, nonché sulla home page del sito www.orlandopizzolato.com, a cura e spese dei soccombenti e autorizzando il convenuto a provvedervi direttamente a spese dei soccombenti in caso di ritardo o inadempimento.”

FATTO E DIRITTO

1. L'attore Orlando PIZZOLATO, noto atleta specializzato nella corsa agonistica, ha riferito di essersi ritirato da qualche anno da tale attività e di aver intrapreso l'attività di preparatore atletico, ideando programmi di allenamento per la corsa ed organizzando sin dai primi anni '90 dello scorso secolo degli *stages* in località appositamente scelte per detti allenamenti.

Ha dedotto di aver pubblicato nel 2005 – tramite l'altra società attrice EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. – il libro “*Correre... secondo Orlando Pizzolato*” contenente tabelle e metodi di allenamento di propria originale ideazione.

Il convenuto Andrea GORNATI aveva seguito tra il 2004 ed il 2007 tale programma di allenamento sotto la guida del PIZZOLATO quale preparatore atletico e in tale periodo – all'insaputa dell'attore – aveva iniziato un'analogha attività di preparazione alla corsa con altri allievi amatoriali.

Hanno dedotto le parti attrici che il GORNATI in tale attività proponeva nel suo sito *internet* denominato *running4you.org* programmi di allenamento copiati pedissequamente da quelli elaborati dal PIZZOLATO.

Le parti attrici – preso atto della prosecuzione di tale attività nonostante le diffide trasmesse – hanno dunque chiesto in questa sede la tutela del diritto morale d'autore proprio del PIZZOLATO sulle propria opera pubblicata e su altri materiali diversi, dei diritti di sfruttamento economico della stessa di cui EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. è titolare per effetto della cessione a suo tempo eseguita



dall'autore in relazione ai materiali oggetto di pubblicazione ed infine WINNING PROGRAM s.a.s. per concorrenza sleale in relazione allo svolgimento di *stages* nelle stesse località e negli stessi periodi ove erano svolti dal PIZZOLATO, per l'utilizzazione dei medesimi caratteri grafici e *layout* nelle dispense tecniche e di identiche moduli di iscrizione, fogli notizie e spiegazione *test*.

Hanno dunque chiesto nei confronti del convenuto Andrea GORNATI che venisse ad esso inibita la prosecuzione delle condotte illecite dedotte ed il conseguente risarcimento del danno.

Si è costituito in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza delle contestazioni svolte dalle attrici – peraltro relative a condotte già cessate da tempo – in quanto le informazioni, materiali e tabelle erano di largo uso nel settore della preparazione atletica e comunemente utilizzati da tutti gli allenatori ed atleti.

Dopo aver ricostruito i precedenti rapporti tra le parti ed i tentativi di composizione della controversia a suo tempo svolti nonché la propria storia professionale, il convenuto ha analizzato i singoli documenti oggetto delle contestazioni delle parti attrici rilevando che le prescrizioni ivi contenute erano rinvenibili in testi anche anteriori a quelli editi dal PIZZOLATO.

Ha dunque contestato la stessa possibilità di richiamare la tutela del diritto d'autore in ordine ai materiali contenuti nel libro delle parti attrici, l'inesistenza di effettiva riproduzione di altri materiali nonché di contenuti che possano ritenersi effettivamente originali.

Quanto alle condotte di concorrenza sleale contestate, ha rilevato che la natura fiduciaria e personale del rapporto tra allenatore ed atleta di per se stessa escluderebbe ogni possibilità di confusione tra le parti, peraltro operanti mediante l'utilizzazione di marchi diversi, mentre nessuna appropriazione di pregi altrui sarebbe stata da esso posta in essere tenuto conto che le località di svolgimento degli *stages* erano località generalmente note per le loro caratteristiche favorevoli per l'attività podistica insieme a diverse altre che le stesse parti utilizzavano.

Ha concluso dunque per il rigetto delle domande svolte dalle parti attrici.



2. Appare necessario premettere alla valutazione degli elementi di fatto propri della presente controversia alcune considerazioni generali in ordine alla tutelabilità ai sensi della normativa del diritto d'autore degli scritti e degli elementi grafico/testuali la cui riproduzione è stata contestata dalle parti attrici.

In ordine a tale profilo, infatti, il convenuto ha sostenuto l'inapplicabilità di tale tutela ove i testi considerati abbiano contenuti già noti ed utilizzati anche da terzi.

Tale tesi tuttavia – al di là della verifica del suo effettivo fondamento in fatto - non convince, anche in base alla giurisprudenza che si è venuta formando in ordine alla valutazione del presupposto di creatività posto dall'art. 1 L.A. a fondamento della tutela del diritto d'autore.

Secondo tale giurisprudenza, invero, il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 L.A.

Un'opera dell'ingegno può ottenere protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. La creatività non è infatti costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (così Cass. 25173/11; v. anche Cass. 7477/17).

Per ciò che attiene dunque alla forma espressiva rispetto alla quale va verificata la sussistenza del presupposto di creatività, essa può esprimersi sul piano del diritto d'autore laddove comunque sia possibile una scelta discrezionale tra alternative espressive anche in relazione a possibili opzioni di sistematizzazione e di illustrazione di contenuti già noti.



Va altresì precisato – per ciò che attiene in via generale ai temi evocati nella presente controversia ed in particolare rispetto alla contestazione di plagio svolta dalle parti attrici – che potrebbe in via astratta essere richiamata la nozione di opera derivata di cui all'art. 4 L.A. al fine di opporre alle contestazioni di indebita riproduzione di elementi testuali un' autonoma tutela delle opere contestate, fattispecie che potrebbe attribuire all'autore di queste ultime un diritto esclusivo morale e di utilizzazione economica. Tuttavia l'opera derivata si caratterizza per un'elaborazione creativa dell'opera originale e si differenzia, pertanto, dalla contraffazione, che consiste nella riproduzione dell'opera originale con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Peraltro, lo sfruttamento dell'opera derivata senza la preventiva autorizzazione dell'autore di quella originaria darebbe diritto a quest'ultimo ad ottenere il risarcimento del danno (v. Cass. 11464/15).

3. Le parti attrici hanno contestato al convenuto Andrea GORNATI l'indebita e pedissequa riproduzione dei seguenti testi:

- a) paragrafo “*Regole dello stretching*” contenuto nel volume “*Correre... secondo Orlando Pizzolato*” (pag. 218: v. doc. 6 attrici), in quanto riportato integralmente sia in dispense tecniche consegnate dal convenuto ai suoi clienti (docc. 7 e 8 attrici), sia in un'intervista (docc. 9 e 38 attrici) e in un articolo redatto dal GORNATI per un sito *web* (doc. 10 attrice);
- b) brano denominato “*Sprint in salita*” redatto dal PIZZOLATO (docc. 1 e 12 attrici);
- c) brano denominato “*Consigli alimentari sulla dieta da seguire*” redatto dal PIZZOLATO per i suoi allievi (docc. 1 e 13 attrici);
- d) schede personali con tabelle (doc. 14 attrici);
- e) sezione delle schede personali denominata “*Dove e come puoi migliorare*” (doc. 14 attrici);
- f) sezione delle dispense denominata “*Analisi del coefficiente di rendimento*” (docc. 14 e 15 attrici);
- g) tabella su “*Ritmi d'allenamento*” (doc. 16 attrici);
- h) disegni esplicativi degli esercizi realizzati dal PIZZOLATO (docc. 1 e 13 attrici);



- i) brano denominato “*La reintegrazione*” (docc. 1, 13 e 31 attrici);
- l) presentazione del “*Test dei 7 minuti*” elaborato dal PIZZOLATO (docc. 17 e 31 attrici);
- m) articolo “*Effetti del freddo*” (doc. 18 attrici);
- n) rielaborazione eseguita dal PIZZOLATO del “*Test Conconi*” (docc. 2, 19 e 31 bis attrici);
- o) articolo del PIZZOLATO denominato “*Bevande*” (docc. 1, 10, 40 attrici);
- p) dispense tecniche (docc. 11, 36, 37, 38, 38 bis attrici);
- q) tabelle di allenamento (doc. 34 attrici).

Quanto agli illeciti concorrenziali contestati allo stesso convenuto:

- r) *e-mail* contenente frasi estrapolate dal testo di presentazione degli *stages* del PIZZOLATO (doc. 35 attrici);
- s) schede di iscrizione allo *stage* (doc. 34 attrici);
- t) foglio notizie dello *stage* (doc. 34 attrici).

4. Quanto alla proteggibilità dei testi innanzi elencati in base alla disciplina della legge sul diritto d'autore e in ragione dei criteri generali innanzi riportati, deve ritenersi che le contestazioni svolte dal convenuto non possano escludere l'applicabilità della tutela invocata alle parti attrici nei limiti di seguito stabiliti.

Quanto al brano “*Regole dello stretching*” la stessa comparazione eseguita dal convenuto – in particolare con analogo brano a suo tempo scritto da Bob Anderson (doc. 22 convenuto) – mostra con tutta evidenza che i medesimi principi base, peraltro non del tutto coincidenti con quelli esposti dal PIZZOLATO nel suo brano (v. ad esempio il diverso tempo di mantenimento dell'allungamento), sono esposti secondo una modalità espressiva diversa, sufficientemente autonoma da quella del testo precedente pur nell'illustrazione delle stesse tecniche. In effetti non è dato cogliere nel confronto proposto dal convenuto alcuna effettiva riproduzione delle medesime frasi già utilizzate dall'Anderson, al di là di singoli termini necessari per l'esposizione delle regole.



Altri documenti prodotti dal convenuto non risultano utili rispetto alla valutazione in questione in quanto non antecedenti all'opera del PIZZOLATO o senza specifica datazione.

Per ciò che attiene all'articolo del PIZZOLATO "*Bevande*" in effetti non vi è contestazione da parte del convenuto di carenza di originalità fondata su specifica documentazione, al di là della considerazione della generale conoscenza dei principi richiamati.

Rispetto agli altri materiali di provenienza dalle parti attrici le contestazioni di carenza di creatività svolte dal convenuto – specifiche e documentali, fondate su documenti effettivamente anteriori e non limitate alla mera considerazione della generale conoscenza dei principi esposti – sono state di fatto delimitate alle questioni relative all' "*Analisi del coefficiente di rendimento*", al cd. "*Test Conconi*" e al "*Test dei 7 minuti*".

In effetti il testo e le tabelle relative al "*Test Conconi*" elaborate dal PIZZOLATO risultano di fatto scarsamente significative rispetto all'individuazione di un seppur minimo livello di creatività nella elaborazione e nella presentazione grafica dei parametri di riferimento e del diagramma cartesiano che visualizza la rappresentazione dei dati rilevati in connessione tra loro. Trattasi sostanzialmente di una mera applicazione dei principi propri di tale tipo di *test*, priva di una autonoma originalità rappresentativa dei dati ricavati ed esposti.

Quanto al "*Test dei 7 minuti*" di cui il PIZZOLATO ha rivendicato l'ideazione e lo sviluppo, la tesi del convenuto secondo la quale in realtà il *test* sarebbe stato elaborato dallo studioso francese Péronnet non ha trovato in realtà specifica conferma da documenti anteriori all'utilizzazione dello stesso da parte dell'attore, il quale ha peraltro depositato anche una corrispondenza intercorsa con lo stesso Péronnet che smentirebbe tale diversa paternità (v. doc. 43 attrici). Peraltro lo stesso convenuto nei suoi scritti conclusionali non pare insistere ancora su tale tesi, salvo argomentare – con singolare ribaltamento delle sue posizioni svolte in relazione alle altre contestazioni delle attrici – che la tutela del diritto



d'autore si appunta non già sulle idee, metodi e procedimenti bensì sulle forme espressive utilizzate per divulgarli.

Quanto all' "*Analisi del coefficiente di rendimento*" parte convenuta nel costituirsi in giudizio aveva dedotto che le spiegazioni, le tabelle ed i valori di riferimento per tale analisi erano universalmente noti e reperibili su molti siti *web* in quanto utili a consentire ad allenatori ed atleti di eseguire autonomamente tale analisi.

Tuttavia il PIZZOLATO ha rilevato che i documenti indicati dal convenuto non erano affatto pertinenti rispetto alle tabelle originate dall'analisi del coefficiente di rendimento che egli aveva creato, posto che essi si limitano ad eseguire un mero calcolo aritmetico fondato sulla considerazione dell'età e del sesso dell'atleta. Il metodo ideato dal PIZZOLATO – e riprodotto nelle sue tabelle e in maniera identica a quelle pubblicate dal convenuto nelle pubblicazioni contestate – mette invece in relazione una determinata prestazione con la massima prestazione raggiunta da un atleta di pari sesso ed età nella medesima categoria a livello mondiale, metodo non rilevabile in alcuno dei documenti che secondo il convenuto dovrebbero evidenziare la non originalità dello stesso e delle sue rappresentazioni grafiche. Dette deduzioni di parte attrice risultano fondate sulla base dell'esame della documentazione in questione e peraltro lo stesso convenuto ha omesso nei suoi scritti conclusionali di riprendere in alcun modo le sue contestazioni svolte in relazione a tali materiali.

5. Se dunque la tutelabilità delle forme espressive e – in alcuni casi – dei contenuti degli scritti riconducibili al PIZZOLATO deve essere riconosciuta nei limiti innanzi indicati, l'esame della documentazioni in atti permette di rilevare che effettivamente parti intere di detti testi sono stati pedissequamente copiati da parte del convenuto ed inseriti nei propri documenti diffusi al pubblico o trasmessi ai suoi clienti.

Tali copie presentano diverse ampiezze e correlativamente minore o maggiore portata lesiva a seconda della rilevanza obbiettiva del testo copiato, valendo per gli episodi di minor rilievo offensivo



piuttosto a confermare la condotta complessiva del convenuto di ripercorrere e riprendere nel suo complesso le modalità di comunicazione attuate dal PIZZOLATO nell'elaborazione del suo metodo di allenamento e di rapporto con gli atleti.

In tale contesto si registrano dunque episodi di minima entità (in particolare: il messaggio di benvenuto al *Running4you*, che ha ripreso nelle sue soli brevi frasi di esordio l'analogo messaggio relativo al programma *Winning Program* delle parti attrici, in doc. 15 a-c fasc. attrici) in un quadro complessivo che invece dimostra un'estesa ripresa sostanzialmente ed in gran parte letterale di interi periodi e contenuti dei materiali elaborato dal PIZZOLATO.

In tale contesto le indebite e pedissequa riproduzioni eseguite dal GORNATO vanno individuate in misura del tutto significativa e rilevante - per estensione ed importanza nel contenuto informativo di ciascuno di detti documenti – nella comparazione dei seguenti documenti per ciò che attiene alle parti evidenziate dalle parti attrici nei loro atti difensivi (v. in particolare memoria di replica alla conclusionale avversaria che ripropone in maniera anche visivamente più evidente le comparazioni tra i documenti provenienti dalle parti ed oggetto di contestazione):

- Regole dello *Stretching* (doc. 6, 7, 8 a-c, 9, 38 g, doc. 10 a fasc. attrici);
- *Sprint* in salita (doc. 1 a-b, pagg. 8 e 14 e doc. 12 fasc. attrici);
- Alimentazione (doc.1 a-c e doc. 13 a-b fasc. attrici);
- Analisi prestazioni e potenziale (doc. 14 a-c fasc. attrici);
- scheda "*Dove e come puoi migliorare*" (doc. 14 a-c fasc. attrici);
- Immagini esercizi di potenziamento (doc.1 a-c e doc. 13 a-c fasc. attrici);
- scheda "*La reintegrazione*" (doc. 1 a-c, doc. 13 a-b e doc. 31 fasc. attrici);
- scheda sull'allenamento nella stagione fredda (doc. 18 a-b fasc. attrici);
- *Test* dei 7 minuti (doc. 17 a-b e doc. 31 pagg. 4-5 fasc. attrici);
- scheda "*Bevande*" (doc. 1 a-c; doc. 10 b-c e doc. 40 fasc. attrici);



- scheda “*Analisi Coefficiente del Rendimento*” (doc. 14 a-c e doc. 15 a-b fasc. attrici).

Rispetto a detti documenti deve dunque essere confermata la sussistenza dei presupposti relativi alla violazione dei diritti morali e di utilizzazione economica spettanti al PIZZOLATO e – limitatamente ai diritti di sfruttamento economico relativi ai brani indebitamente ripresi dal volume “*Correre... secondo Orlando Pizzolato*” – all’attrice EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l.

6. Le condotte attribuite al GORNATO sono state contestate dalle parti attrici – in particolare da WINNING PROGRAM s.a.s. - anche sotto il profilo della concorrenza sleale.

In particolare è stata addebitata sotto tale profilo al convenuto il fatto che egli effettuasse gli *stages* e i *clinic day* nelle medesime località già individuate precedentemente da Pizzolato per svolgere le medesime attività.

In tali occasioni il GORNATI avrebbe distribuito ai propri atleti materiale copiato da pubblicazioni o dispense di Pizzolato, quali il testo solitamente proposto da Pizzolato in presentazione dei propri *stages* (cfr. doc. 35 fasc. attrici), la scheda di iscrizione agli *stages* (doc. 34 e-f fasc. attrici), il foglio-notizie relativo ai medesimi *stages* (doc. 34 g-h fasc. attrici).

Non ritiene il Collegio di aderire a tale rappresentazione.

Invero la scelta della medesima località per svolgere sedute di allenamento e di preparazione atletica non pare di per sé essere riservata ad un solo soggetto, risultando la scelta di uno specifico luogo anche legata alla valutazione delle sue oggettive caratteristiche ambientali e climatiche nonché di eventuali favorevoli capacità organizzative in relazione alla specifica attività sportiva oggetto degli *stages* previsti.

Anche il materiale di documentazione, proposta ed organizzativo di detti *stages* diffusi rispettivamente dalle parti in causa non pare potersi considerare in sé nei loro contenuti possibile oggetto di una rivendicazione di esclusività sul piano del rapporto concorrenziale tra detti soggetti.



Pur dando atto che le schede di iscrizione rivelano un identico contenuto, va infatti rilevato che esso appare comunque necessariamente funzionale alle esigenze organizzative dello *stage* di riferimento e dunque unicamente destinato a raccogliere le informazioni identificative del candidato e le sue esigenze logistiche successive alla richiesta di partecipazione e dunque senza alcun ruolo rispetto alla presentazione del corso all'esterno o allo stimolo in senso promozionale all'adesione allo stesso.

Se dunque dette schede integrano un mero documento interno di natura organizzativa – senza dunque alcuna influenza sul piano del corretto svolgimento dell'attività concorrenziale tra le parti – anche la considerazione delle limitate e sostanzialmente irrilevanti frasi che risultano comuni ai fogli-notizie diffusi dalle parti consente di escludere la sussistenza di un'effettiva lesione del rapporto concorrenziale tra le parti.

Le domande di concorrenza sleale svolte dall'attrice WINNING PROGRAM s.a.s. – unitamente alle altre parti attrici - devono dunque essere respinte.

7. Quanto alle domande di risarcimento del danno, conseguenti alla riconosciuta responsabilità del convenuto GORNATO in relazione agli illeciti in tema di diritto d'autore innanzi riconosciuti sussistenti in danno del PIZZOLATO e dell' EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l., deve rilevarsi che esse sono state formulate dalle parti interessate in via equitativa *ex art.* 1226 c.c. né in corso di causa sono state svolte specifiche attività di natura istruttoria o depositati documenti che effettivamente siano suscettibili di consentire una specifica ed adeguata determinazione del danno.

In effetti la concreta ed effettiva potenzialità lesiva dei comportamenti accertati appare difficilmente determinabile sulla base degli atti di causa, né sembra possibile individuare con la necessaria puntualità l'entità di eventuali pregiudizi di natura economica derivati in concreto in danno delle parti attrici dall'attività illecita svolta dal convenuto.

Se dunque appare evidente che la liquidazione del danno debba necessariamente avvenire in via equitativa, stima pertinente alla fattispecie il Collegio – valutata l'entità dell'indebita riproduzione dei



testi oggetto dei diritti delle parti attrici, la sostanziale riconducibilità di detti testi a principi comunque già noti nel settore, la presumibile durata e diffusività di dette utilizzazioni – delimitare nella somma complessiva di € 15.000,00 il danno risarcibile, al valore attuale della moneta e con interessi compresi fino alla data della presente sentenza.

8. Devono dunque essere emessi i provvedimenti di inibitoria nei confronti di parte convenuta all'ulteriore utilizzazione dei testi contestati, pronuncia comunque non inutile rispetto alla dedotta cessazione degli illeciti in considerazione dell'astratta possibilità di una ripresa anche parziale di tale condotta – ordine cui accede la penale per eventuali violazioni di tale inibitoria – oltre alla condanna al risarcimento del danno nella misura innanzi stabilita e all'ordine di pubblicazione della sentenza nei limiti e con le forme stabiliti in dispositivo.

Non ritiene il Collegio di provvedere positivamente anche alla domanda di condanna *ex art. 96 c.p.c.* richiesta dalle parti attrici, risultando la condotta processuale del convenuto non estranea od esorbitante rispetto alle sue necessità di difesa.

9. Quanto alle spese di causa, ritiene il Collegio – in considerazione del complessivo contesto delle circostanze di causa e del carattere non arbitrario delle domande svolte, ancorchè respinte – di provvedere all'integrale compensazione delle spese del giudizio tra l'attrice WINNING PROGRAM s.a.s. ed il convenuto.

Va invece condannato il GORNATI al rimborso delle spese sostenute dalle altre attrici nella misura specificata in dispositivo in ragione del principio di soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

1) in parziale accoglimento delle domande svolte dalle parti attrici Orlando PIZZOLATO e EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. nei confronti di Andrea GORNATI con atto di citazione del 29.5.2015, accertata l'indebita riproduzione ai sensi della legge sul diritto d'autore di parte di testi



contenuti nel volume “*Correre... secondo Orlando Pizzolato*” e in altri testi diffusi in relazione allo svolgimento da parte del PIZZOLATO del suo metodo di allenamento *Winning Program* da parte del convenuto, inibisce al convenuto Andrea GORNATI l’ulteriore utilizzazione in ogni forma di tali testi, disponendo a carico di questi la penale di € 500,00 per ogni violazione di detta inibitoria;

2) condanna altresì il convenuto Andrea GORNATI al risarcimento del danno in favore delle parti attrici Orlando PIZZOLATO e EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l. nella misura di € 15.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino all’effettivo saldo;

3) respinge le ulteriori domande delle parti e dell’altra attrice WINNING PROGRAM s.a.s.;

4) dispone la pubblicazione sulla *home page* del sito di parte convenuta www.running4you.org secondo modalità che ne assicurino la chiara ed immediata visibilità agli utenti e per trenta giorni a decorrere dalla notifica in forma esecutiva della presente sentenza a cura ed a spese del convenuto;

5) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio tra l’attrice WINNING PROGRAM s.a.s. e parte convenuta;

6) condanna parte convenuta al rimborso delle spese del giudizio in favore delle parti attrici Orlando PIZZOLATO e EDITORIALE SPORT ITALIA s.r.l., liquidate nella misura di € 9.000,00 (di cui € 1.000,00 per spese ed € 8.000,00 per compensi) oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 maggio 2017

Il Presidente est.

Claudio Marangoni

